



COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

Città Metropolitana di Bologna

ORDINANZA N. 5 DEL 15/04/2023

OGGETTO: Ordinanza, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 74 del 16.04.2013, per un'ulteriore proroga dell'accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento fino a tutto il 18.04.2023

LA SINDACA

Visti:

- il D.P.R. n. 74 del 16.4.2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013 e in vigore dal 12 luglio 2013), avente ad oggetto: "*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettera a) e c), del decreto legislativo 19.8.2005, n. 192*", che ha modificato il D.P.R. 26.8.1993, n. 412;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 6 ottobre 2022, n. 383 "Piano nazionale contenimento dei consumi di gas nazionale - Misura di contenimento del riscaldamento" con il quale sono state stabilite speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023;

Preso atto che:

- il Comune di Monte San Pietro è compreso nella fascia climatica "E", per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è stabilito, per la presente stagione climatica, dal 22 ottobre al 7 aprile e per 13 ore giornaliere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del

citato Decreto Ministeriale n. 383 del 6 ottobre 2022;

- durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell'aria indicati all'articolo 3, comma 1, del DPR n. 74/2013 sono ridotti di 1°C;
- al di fuori del periodo di accensione previsto, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del citato Decreto, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;
- con Ordinanza sindacale n. 4/2023 veniva disposto, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 c. 2 del D.M. 383/2022, l'accensione facoltativa di tutti gli impianti termici presenti sul territorio comunale fino a tutto il 15.04.2023, prescrivendo l'orario complessivo giornaliero entro un massimo di 6,5 ore;

Tenuto conto del perdurare delle attuali condizioni meteorologiche esterne, che indicano la persistenza di temperature che non consentono, agli edifici del territorio, il raggiungimento di un adeguato comfort climatico, e delle possibili ripercussioni negative sulla salute delle fasce più deboli della cittadinanza, si ritiene opportuno prevedere un'ulteriore proroga all'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento;

Visti:

- la normativa in materia ed, in particolare, gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 74/2013;
- il Decreto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 383 del 06.10.2022;
- la Legge 10/91 "Piano Energetico Nazionale" e relativo decreto d'attuazione D.P.R. n. 412 del 26.8.1993;
- la Legge Regione Emilia-Romagna n. 26 del 23.12.2004 e successive modificazioni;
- il Regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 3.4.2017 ed, in particolare, l'art. 12, comma 8;

AUTORIZZA

L'ulteriore proroga dell'accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento fino a tutto

il **18.04.2023**, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un **limite massimo di 6,5 ore giornaliere** e nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00;

INVITA

La cittadinanza:

- a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura dell'aria indicati all'articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 ridotti di 1°C come da D.M. 383/2022 ovvero: di 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici;
- al senso di responsabilità, affinché si persegua con oculatazza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici.

DISPONE

Di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi sull'Albo pretorio on-line del Comune di Monte San Pietro e la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente.

AVVERTE

- che avverso la presente ordinanza è ammessa opposizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90 e successive modificazioni, e:

- ai sensi della Legge n. 689/81, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- entro 120 gg. dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, al Presidente della Repubblica

INFORMA

- che tutta la documentazione relativa al presente provvedimento è conservata agli atti del IV settore, il cui Responsabile di Settore, Dott. Andrea Diolaiti, è il Responsabile del procedimento e informazioni sul presente provvedimento possono essere richieste al IV Settore previo appuntamento.

LA SINDACA

CINTI MONICA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)